

Regolamento di Convitto

Premessa

1. L'Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera (IPSSEOA) "R. Antonelli Costaggini" di Rieti è un'istituzione organizzata complessa articolata sia in una Scuola che in un Convitto maschile e femminile a norma dell'art. 20 della legge 15.06.1931 n.0889.
2. Scuola e Convitto cooperano entrambi alla crescita didattica ed educativa degli/le alunni/e in un costante e monitorato collegamento con le famiglie.
3. Il Convitto è un servizio a disposizione degli/le studenti/esse per rendere più agevole, attraverso la funzione educativa connessa a quella di ospitalità, il conseguimento dello sviluppo intellettuale e fisico dei e delle giovani che vi sono accolti. Infatti, oltre ad essere l'Istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, rappresenta anche un mezzo particolarmente idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità dell'educando, attraverso l'interazione tra il momento dell'istruzione scolastica ed il momento dell'attività educativa
4. La relazione funzionale e dialettica tra il Convitto e l'Istituzione Scolastica ha assunto nel tempo una significativa valenza, rendendo necessario un sempre maggiore coordinamento tra tali due realtà complementari.
5. In tal senso deve essere letto il Piano dell'Offerta Formativa del Convitto, che si inserisce nel PTOF della Scuola, i cui obiettivi e metodi educativi costituiscono la "Costituzione materiale" che fa da sfondo al presente atto.
6. Tali obiettivi e metodi possono essere così sintetizzati:
 - ✓ Realizzazione e potenziamento della convivenza e della integrazione tra gli/le alunni/e convittori/rice, basata sulla cooperazione, sullo scambio e sull'accettazione produttiva dell'altro;
 - ✓ Realizzazione dell'uguaglianza delle opportunità educative nel rispetto delle esigenze specifiche di ciascun/a convittore/rice;
 - ✓ Promozione della conoscenza delle regole civili e sociali, dei propri diritti ma anche dei propri doveri;
 - ✓ Sostegno agli/le alunni/e convittori/rice nella progressiva conquista dell'autonomia di giudizio, di scelta, di assunzione di impegni ai fini di un inserimento attivo nella società e nel lavoro, sulla base del rispetto dell'altro/a, del dialogo e della partecipazione al bene comune;
 - ✓ Incoraggiamento ed accompagnamento alla coscienza di se stessi/e, alla valorizzazione della propria identità e dei propri talenti, nonché rafforzamento delle proprie positività;
 - ✓ Valorizzazione del concetto propositivo di salute inteso come sviluppo armonico della propria persona nella sua peculiarità e complessità, sia verso se stesso/a che verso l'altro/a da sé.

7. Questi principi sono l'orizzonte del Progetto Educativo del Convitto e costituiscono la chiave di lettura del Contratto Formativo che si stipula tra gli operatori scolastici e la famiglia, chiamata a collaborare in termini costruttivi e responsabilizzanti al successo del risultato formativo ed educativo dei propri figli e delle proprie figlie.
8. L'accettazione quindi, da parte del genitore, del presente atto lo impegna in un patto di responsabile collaborazione e, nello stesso tempo, salvaguarda l'integrità dell'impianto di relazioni ed obiettivi che l'organizzazione scolastica e convittuale si sono date.
9. Il presente Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e allo Statuto delle studentesse e degli studenti approvato con DPR n. 249/1998 modificato da DPR n. 235/2007 e si intende come integrazione al Regolamento dell'Istituto superiore di Istruzione IPSSEO "Ranieri Antonelli Costaggini". Esso contiene l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.
10. Il Convitto è un laboratorio di vita democratica, di autonomia, di crescita e di consapevolezza. Al termine delle lezioni scolastiche, convittori/rici e semiconvittori/rici sono affidati/e alla guida dell'educatore/rice.

PARTE I - ORGANI DEL CONVITTO

art. 1. ORGANIZZAZIONE DEL CONVITTO

1. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto sovrintende anche all'andamento educativo e disciplinare del Convitto, di cui il Collegio degli Educatori cura l'organizzazione e la programmazione educativa inserita nel Progetto Educativo, che è da ritenersi parte integrante del presente atto.

art. 2. ORGANI DEL CONVITTO

1. Sono organi del Convitto: il Consiglio d'Istituto, il DS, il Collaboratore del DS per il Convitto, il Collegio degli Educatori, gli Educatori,
2. L'Amministrazione del Convitto spetta al Consiglio d'Istituto con l'osservanza delle norme vigenti per la contabilità dell'Istituto. Il Consiglio d'Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della Scuola e del Convitto; delibera il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico-educativo. Le entrate, ordinarie e straordinarie, con destinazione specifica al Convitto debbono essere spese per migliorarne l'efficienza e renderlo sempre più accogliente. Spetta al Consiglio l'adozione del Regolamento interno dell'Istituto e del Convitto.
3. Il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale del Convitto e vigila sul buon andamento dello stesso.
4. Tutti gli organi sopraesposti collaborano permanentemente con l'Istituzione Scolastica e Convittuale, con gli Organi Collegiali e partecipano alle riunioni istituzionali ove sia necessaria la loro presenza. Individuano, attraverso le vie istituzionali, metodi e strumenti che favoriscano e implementino una corretta comunicazione inter-organica.

art. 3. IL COLLABORATORE DEL DS PER IL CONVITTO

1. Il Collaboratore del DS per il Convitto viene nominato, annualmente, dal Dirigente Scolastico. Coadiuvato il Capo d'Istituto nel funzionamento del Convitto sia ai fini del necessario coordinamento degli/le Educatori/rici sia ai fini del corretto svolgimento della vita comunitaria.
2. Il Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, sentito il parere del Collegio degli Educatori in base alla consistenza numerica degli/le alunni/e e del personale del Convitto, individua l'orario di servizio del Collaboratore del DS per il Convitto, idoneo ad espletare una proficua azione di coordinamento dell'attività convittuale.
3. Qualora si verificassero esigenze particolari relative all'organizzazione convittuale, il D.S. potrà avvalersi di ulteriori figure di collaborazione.
4. Il Collaboratore del DS per il Convitto mantiene rapporti costanti con il Dirigente scolastico; coordina il Personale Educativo; dialoga con i genitori dei convittori per particolari situazioni; coordina i rapporti tra il Personale Educativo ed i Docenti per scambio di informazioni di varia tipologia.
5. Nell'ambito dei compiti delegati il Collaboratore del DS per il Convitto provvede, dandone avviso immediato alla famiglia, ad allontanare, di concerto con il Dirigente Scolastico, i/le convittori/rici che si sono resi/e responsabili di gravi azioni in contrasto con il Regolamento di Convitto, in attesa dell'espletamento rituale del procedimento disciplinare (art. 31. Sanzioni). In tal caso la famiglia, è tenuta al ritiro del/della convittore/rice in tempi celeri e comunque non oltre la giornata in cui si è verificato l'episodio sanzionato.
6. Nell'esercizio di tale funzione Il Collaboratore è in un flusso continuo di relazioni con il Dirigente Scolastico, eseguendone le direttive di massima ed informandolo sulla vita convittuale.

art. 4. IL COLLEGIO DEGLI EDUCATORI

1. Il Personale Educativo ha facoltà di riunirsi collegialmente in orario non coincidente con il normale funzionamento del Convitto.
2. Il Collegio degli Educatori: propone all'inizio di ogni anno scolastico il Piano delle Attività specificamente connesse alla funzione educativa con specifico riferimento al monte ore annuo da riservare a detta attività; indica altresì criteri e modalità per gli incontri con le famiglie ed i Docenti; formula ipotesi per la formazione e composizione dei gruppi di studio e la formulazione dell'orario di servizio; esamina i casi di alunni/e che presentino particolari difficoltà di inserimento allo scopo di individuare le iniziative idonee a rimuovere tali difficoltà; si esprime sulla riammissione in Convitto degli/le alunni/e come meglio specificato all'art. 13; individua l'Educatore/rice che formerà il Consiglio di Disciplina; individua gli/le Educatori/rici che parteciperanno al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto. Attribuisce ai singoli Educatori/rici i gruppi – studio.
3. Il Collegio degli Educatori è inserito in un flusso di costante comunicazione, tramite il Collaboratore con il Dirigente Scolastico, con il Dirigente Amministrativo e con il Corpo Docente dell'Istituto. Si riunisce con cadenza periodica come da Piano Annuale delle attività e/o quando ne faccia richiesta 1/3 dei suoi componenti dietro preventiva convocazione del DS.

art. 5. GLI/LE EDUCATORI/RICI

1. L'attività educativa è svolta dagli/le Educatori/rici, sulla base dei compiti e del loro profilo professionale secondo quanto contenuto nel CCNL del comparto Scuola e quant'altro previsto nelle norme di legge.
2. L'Educatore/rice, figura professionale dell'area Docente, peculiare dell'istituzione educativa, la quale, attraverso una serie di interventi, partecipa al processo di formazione degli/le allievi/e. L'Educatore/rice, nell'ambito della sua funzione, promuove processi di crescita umana civile e culturale nonché di socializzazione tra allievi/e convittori/rici e semiconvittori/rici, assistiti e seguiti nella partecipazione ai vari momenti della vita comune in Convitto; tale attività è finalizzata, inoltre, all'organizzazione dello studio e del tempo libero, delle iniziative culturali, ricreative e sportive, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicologici e di orientamento.
3. L'Educatore/rice partecipa alla formazione ed all'educazione dei/delle convittori/rici attraverso rapporti ed intese con le famiglie e con i Docenti dell'Istituto.

art. 6. IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE

1. Tra il personale Educativo sono insediati uno o più Responsabili di Funzione Strumentale, secondo quanto previsto dal C.C.N.L., nominati, annualmente, dal Dirigente Scolastico su indicazione del Collegio degli Educatori, ai quali compete coordinare i progetti definiti dal Collegio degli Educatori, in aderenza al PTOF.
2. Tali figure intrattengono riunioni periodiche sia con il Collaboratore del Dirigente che con gli/le Educatori/rici allo scopo di monitorare con periodicità l'andamento dei progetti, individuandone eventuali punti di criticità per garantirne un esito certo e proficuo.

art. 7. IL PERSONALE DEL CONVITTO

1. Oltre alle figure indicate fanno parte dell'organizzazione del Convitto i seguenti profili professionali: cuoco, guardarobiere, infermiere, autista e collaboratori scolastici che adempiono alle funzioni proprie della figura professionale di appartenenza nell'interesse del corretto funzionamento dell'Istituzione convittuale nonché nella osservanza delle leggi e dei regolamenti in aderenza al PTOF, secondo le modalità definite dalla contrattazione nazionale e d'Istituto:
2. -il cuoco è responsabile della organizzazione e della conduzione dei servizi di cucina realizzata in stretta collaborazione con il Collaboratore del DS o altro Educatore/rice individuato/a dal Collegio degli Educatori;
3. -l'infermiere è addetto all'organizzazione dell'infermeria nell'ambito della vigente normativa. Provvede alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune; pratica le terapie prescritte dal medico. Provvede al primo soccorso in caso di incidente o malore. Per ogni altro aspetto legato alla concreta configurazione della figura dell'infermiere, si rimanda alla contrattazione d'Istituto le cui determinazioni devono ritenersi parte integrante del presente atto;
4. -il collaboratore scolastico, le accudienti, è addetto alla pulizia e alla custodia dei locali del Convitto e degli spazi esterni, alla vigilanza degli/le alunni/e convittori/rici e collabora con il cuoco nella preparazione di pasti giornalieri e dei servizi di cucina. Il collaboratore scolastico, accudiente, assegnato ai singoli piani del Convitto collabora con il Personale Educativo nell'attività di sorveglianza.

5. Tra i collaboratori scolastici c'è anche personale in servizio di custodia e portineria. I custodi sono depositari delle chiavi dei vari reparti del Convitto e sono preposti al controllo delle vie d'accesso e di uscita, ordinarie e di emergenza, dell'intera struttura.
6. -I custodi svolgono le seguenti mansioni diurne e notturne:
 - assistere e coadiuvare gli/le Educatori/rici nella sorveglianza e nell'assistenza dei/lle convittori/rici su tutto il perimetro del Convitto, all'interno e all'esterno dello stesso;
 - tenere in ordine gli ambienti del Convitto a loro affidati e curarne l'ordine;
 - riferire al DS e al DSGA ogni problema di sicurezza o guasto tecnico degli apparati del Convitto eventualmente rilevati durante il proprio turno di servizio;
 - chiudere il cancello principale alle ore 22.30;
 - chiudere alle ore 23.00 tutte le porte di accesso e di uscita del Convitto, oltre che tutte le finestre al piano terra; si assicura che le porte di emergenza tra i piani siano debitamente chiuse;
 - chiudere le porte di accesso al reparto Mensa-Cucina;
 - riaprire il cancello principale alle ore 6.00.
7. -Il guardarobiere qualora il convittore lo necessiti potrà offrire il servizio di lavaggio e stiratura del corredo personale.

art. 8. IGIENE E SERVIZIO SANITARIO

1. Il Servizio sanitario del Convitto è affidato dal Consiglio d'Istituto ad un medico convenzionato le cui competenze sono definite dal relativo Bando.
2. La vigilanza generale sull'igiene dei locali, degli arredi destinati alla mensa, alla cucina, al guardaroba e di uso comune del Convitto è esercitata dal DSGA

art. 9. LOCALI DEL CONVITTO

1. Il Convitto dispone dei seguenti locali:
 - camere per convittori/rici;
 - camere per gli/le Educatori/rici;
 - aula musicale;
 - presidio per i custodi;
 - sala mensa;
 - cucina;
 - dispensa;
 - magazzino;
 - guardaroba e lavanderia (in ambiente esterno);
 - infermeria;
 - ufficio istitutori/rici.
2. In comune con la scuola ha:
 - tutte le risorse strumentali e strutturali ed in particolare:
 - locale adibito a palestra;
 - sala convegni/TV;

- aule studio;
- spazi esterni per attività sportive.

PARTE II FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

Titolo 1 AMMISSIONE

art. 10. SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ISCRIZIONE

1. Possono presentare la domanda d'iscrizione al Convitto, su apposito modulo da destinarsi al Dirigente Scolastico, nei limiti delle disponibilità annue, tutti gli/le allievi/e frequentanti l'Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "R. Antonelli Costaggini".
2. Possono altresì inoltrare domanda di ammissione anche alunni/e semiconvittori/rici o iscritti/e presso altri Istituti scolastici della città, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 16 e 17.

art. 11. MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'ammissione al Convitto avverrà, qualora risultasse necessario, in base ad una graduatoria determinata con i criteri annualmente adottati e/o ratificati dal Consiglio di Istituto, sulla base di quanto deciso dal Collegio degli Educatori con apposita deliberazione annuale.
2. In ogni caso, ai fini dell'ammissione, si redigerà una graduatoria dando la precedenza agli iscritti per la prima volta e mettendo in lista d'attesa i/le ripetenti.
3. Per essere accolti al Convitto, oltre all'accettazione del presente Regolamento, occorrono i seguenti requisiti di base:
 - disponibilità a convivere con persone diverse per età, carattere, cultura;
 - accettazione delle osservazioni e dei richiami da parte degli/le Educatori/rici;
 - rispetto dell'ambiente e delle strutture;
 - leale accettazione delle norme disciplinari proposte;
 - volontà di applicarsi nello studio;
 - assenza d'abitudini socialmente pericolose (uso di sostanze vietate o alcolismo, condotta violenta, furto o vandalismo) o in contrasto con il Progetto Educativo;
 - rispetto puntuale degli orari: i tempi obbligatori per tutti sono quelli indicati nel Regolamento cfr. art. 22.

art. 12. DOMANDA DI AMMISSIONE

1. I genitori o tutori degli/le alunni/e, aspiranti all'ammissione in Convitto, debbono farne richiesta contestualmente all'iscrizione, entro i termini e le modalità previste dalle normative vigenti per le iscrizioni alle scuole secondarie superiori di secondo grado.
2. L'iscrizione "on line" va successivamente perfezionata attraverso la compilazione di specifica modulistica, da effettuarsi presso la segreteria amministrativa dell'istituzione scolastica.
3. Entro il 7 luglio inoltre:
 - a. va inoltrata la documentazione richiesta;

- b. va effettuato il pagamento della prevista quota di iscrizione, stabilita dal Consiglio di Istituto.
 - c. Con la firma in calce apposta sulla richiesta di ammissione in Convitto, i genitori (o chi ne fa le veci), oltre ad approvare il presente regolamento, si impegnano al rispetto delle norme che:
 - d. definiscono i rapporti contrattuali fra la Dirigenza Scolastica e la famiglia degli aspiranti convittori in materia di pagamento delle rette di convitto;
 - e. disciplinano la vita convittuale in base a quanto riferito nel presente regolamento.
4. Eventuali richieste di ammissione presentate in ritardo saranno prese in considerazione solo se vi sarà disponibilità di posti.
5. Il pagamento della retta convittuale, che è annua, deve avvenire mediante quota di iscrizione, il cui importo sarà definito dal Consiglio di Istituto, da versare alla scuola entro il 7 luglio. In caso di recesso l'importo versato non sarà restituito.
6. La restante parte della retta convittuale può essere pagata con:
- a. soluzione unica all'inizio dell'anno scolastico;
 - b. rateizzazioni periodiche stabilite dal DS;
 - c. soluzione dilazionata attraverso modalità di cessione del credito opportunamente offerte dalla scuola.
7. Deroghe alle modalità di pagamento stabilite potranno essere valutate dal DS.
8. La retta dà diritto:
- a. al vitto;
 - b. all'alloggio;
 - c. all'utilizzo dei servizi di lavanderia del convitto;
 - d. ad eventuali partecipazioni a manifestazioni culturali, ricreative e sportive;
 - e. al servizio di trasporto da e per la scuola.
9. Al momento del primo ingresso, i genitori dovranno sottoscrivere:
- a. la scheda informativa,
 - b. la scheda di richiesta per rientrare la domenica sera,
 - c. la scheda sanitaria,
 - d. il verbale di consegna del materiale,
 - e. l'autorizzazione alla fruizione di libere uscite e di eventuali alte uscite,
 - f. eventuali altre autorizzazioni per la partecipazione alle attività previste nel Progetto Educativo,
 - g. il documento sul Patto di Corresponsabilità.

art. 13. RIAMMISSIONE

1. Tutti/e i/le convittori/rici saranno riconfermati alle seguenti condizioni:

- a. Non siano incorsi nel provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento definitivo dal Convitto;
- b. che nel precedente anno scolastico abbiano tenuto un comportamento corretto, sia nei rapporti con i/le compagni/e, sia con il Personale Educativo ed A.T.A. del Convitto e/o che non abbiano comunque violato gravemente le norme della civile convivenza;
- c. abbiano ottenuto parere favorevole del Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico, in merito al comportamento tenuto nell'anno precedente;
- d. abbiano ottenuto l'ammissione alla classe successiva. In caso contrario, nell'ambito di quanto indicato dal Collegio dei Docenti, sentito il Collegio degli Educatori, i ripetenti potranno essere riammessi sulla base di elementi che valutino l'idoneità dell'ambiente convittuale alla personalità del/la convittore/rice e particolari problemi di salute che abbiano concorso all'insuccesso scolastico.

art. 14. OBBLIGHI E IMPEGNI DEI GENITORI

1. I genitori sono tenuti all'accettazione del presente Regolamento e sottoscriveranno il Patto di Corresponsabilità (come descritto nell'art.12), impegnandosi a collaborare con il Personale Educativo alla realizzazione del Progetto Educativo del Convitto.
2. Nell'ambito del "Progetto Accoglienza", riferito principalmente alle classi prime, i genitori verranno invitati a partecipare a colloqui con il Personale Educativo per fornire tutte le informazioni utili per il buon inserimento del/la proprio/a figlio/a nella vita comunitaria.
3. I genitori si cureranno altresì di fornire ai/alle propri/e figli/e una dotazione personale idonea ad un decoroso inserimento nella vita convittuale (cfr. art. 20).
4. Avvieranno inoltre un permanente rapporto collaborativo con il Personale Educativo e con la Dirigenza Scolastica, al fine di favorire in un'armoniosa integrazione la crescita umana ed i successi formativi del/la proprio/a figlio/a.

art. 15. COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE

1. Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia si riconosce primaria importanza: le famiglie dei/lle convittori/rici sono invitate a collaborare per responsabilizzare i/le ragazzi/e e coadiuvare il Personale Educativo nell'opera di formazione degli/lle educandi/e.
2. Ad un team di Educatori/rici vengono affidati un numero di convittori/trici per i quali si curerà i rapporti con le famiglie e con il Coordinatore della classe. Per migliorare e semplificare il monitoraggio della situazione scolastica del ragazzo, la famiglia potrà consentire agli Educatori/rici di riferimento l'accesso al Registro Elettronico. Per ogni classe, in cui sono presenti alunni convittori, il Coordinatore di Classe aprirà uno specifico corso su Classroom su cui inserire gli alunni convittori e gli Educatori di riferimento così da poter avere immediato accesso alle attività che gli insegnanti consegneranno per lo studio pomeridiano.
3. Qualora ne ravvisi la necessità gli/le Educatore/trice contattano direttamente la famiglia del/la ragazzo/a soprattutto in relazione a particolari situazioni educative o disciplinari e in merito al profitto. I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così

come possono chiedere un appuntamento per un incontro con il Dirigente Scolastico e/o gli/le Educatori/rici referenti del/la figlio/a e con gli/le Educatori/rici.

4. Durante l'anno scolastico possono svolgersi incontri – assemblee tra il Dirigente Scolastico, l'Educatore Collaboratore ed i genitori dei/le convittori/rici e semiconvittori/rici per esaminare problematiche comuni relative alle esperienze convittuali degli/le stessi/e.
5. Il Collegio degli Educatori, anche sulla base del calendario degli incontri Scuola - Famiglia fissati dal Collegio dei Docenti, definirà un calendario di incontri con le famiglie a scopo comunicativo – informativo ed educativo.

art. 16. CONVITTORI/RICI NON ISCRITTI ALL'IPSSEOA

1. Il Consiglio d'Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio degli Educatori, su domanda degli/le interessati/e, può deliberare l'ammissione al Convitto di alunni/e frequentanti altri Istituti, fatta sempre salva la precedenza degli/le studenti/esse IPSSEOA "Ranieri Costaggini" di Rieti.
2. Gli/le alunni/e frequentanti altre Scuole sono comunque soggetti all'osservanza degli obblighi sanciti dal presente Regolamento e dal Patto di Corresponsabilità che i genitori devono sottoscrivere.
3. Allo scopo di consentire anche a tali studenti/esse un'accoglienza ed un percorso formativo adeguato, il Collegio degli Educatori individua al suo interno una figura che curerà i rapporti con la scuola di provenienza, organizzando con le famiglie un'articolazione orario mirata al fabbisogno del/la convittore/rice stesso. Di tale articolazione il responsabile riferirà al Dirigente Scolastico ed al Collegio degli Educatori.

art. 17. SEMICONVITTO

1. Presso l'Istituto è in funzione il Semiconvitto a cui sono applicate, in quanto compatibili, le regole del Convitto.
2. Possono essere ammessi in Convitto, quali semiconvittori/rici, dietro domanda scritta, studenti/esse frequentanti l'Istituzione scolastica IPSSEOA "Ranieri Costaggini" di Rieti.
3. La domanda di ammissione al Semiconvitto dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico mediante apposito modulo, nei termini previsti dal bando di ammissione.
4. L'iscrizione al Semiconvitto dovrà essere confermata con il pagamento di una quota che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Istituto. In caso di ritiro dal Convitto, tale quota non potrà essere restituita.
5. Il pagamento della retta, stabilita dal Consiglio d'Istituto, dà diritto al vitto (pranzo) ed all'assistenza da parte del Personale Educativo per il tempo di permanenza in Convitto.
6. Le domande di ammissione sono valutate dal Dirigente Scolastico e dal Collegio degli Educatori.
7. Con la sottoscrizione della domanda lo/la studente/essa semiconvittore/rice si impegna ad osservare tutte le norme del presente Regolamento.

art. 18. OBBLIGHI E DIRITTI DEI/LLE SEMICONVITTORI/RICI

1. Gli/le studenti/esse semiconvittori/rici consumano il pasto (pranzo) e rimangono nel Convitto per il turno di studio pomeridiano, fatte salve le eventuali autorizzazioni in deroga del/dei genitori.

2. Le uscite dal Convitto ed i rientri in famiglia in orari anticipati sono disciplinati dalle stesse regole vigenti per i/le convittori/rici, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Titolo 2 ACCOGLIENZA E PERMANENZA IN CONVITTO

art. 19. PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

1. Il Convitto annesso all'IPSSEOA "Ranieri Antonelli Costaggini" di Rieti prevede il funzionamento a tempo pieno ed è aperto, per ogni anno scolastico, dal giorno di inizio delle lezioni sino al giorno del termine delle stesse, incluso il periodo di sostenimento degli esami ed esclusi i giorni festivi e gli altri di ferie scolastiche. Il Convitto è aperto da domenica sera alle ore 20 al venerdì mattina salvo diverse disposizioni dettate da situazioni di particolare urgenza e non prevedibilità o per specifiche esigenze che dovessero presentarsi, comunque con carattere di eccezionalità ed unicità.
2. Il periodo di apertura per l'espletamento degli esami di qualifica e di maturità sarà comunque subordinata al corretto comportamento degli/le alunni/e convittori/rici nel corso dell'anno scolastico. Qualora si dovessero verificare comportamenti e azioni non improntate alla civile convivenza e al rispetto dei ruoli e dell'ambiente della vita convittuale il DS su proposta del Collegio degli Educatori potrà decretare la non apertura del Convitto per il periodo suddetto.
3. Il Convitto resterà chiuso nel caso di ordinanza del Sindaco che disponga, per qualsiasi motivo, la chiusura delle Istituzioni scolastiche. Sarà cura del Personale Educativo in servizio concordare con le famiglie il rientro a casa dei/le convittori/rici.
4. Il Convitto, inoltre, resterà chiuso i giorni indicati come festività dal calendario scolastico regionale come: il 1 novembre; 4 dicembre festa del Santo Patrono, 8 dicembre, 6 Gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 Giugno. In dette occasioni i/le ragazzi/e convittori/rici rientreranno direttamente a scuola il giorno successivo alla festività.
5. Nei giorni post-festivi gli/le alunni/e convittori/rici si recheranno direttamente a scuola. È data la possibilità a coloro che ne facciano debita richiesta all'inizio dell'anno scolastico (art.12) di poter rientrare in Convitto la sera della domenica dalle ore 20,00 fino alle ore 22,00. Per il rientro della domenica sera saranno organizzate delle specifiche corse, con i mezzi del Convitto, dai punti di ritrovo e negli orari, indicati ad inizio anno tramite avviso del Dirigente Scolastico, per accompagnare i/le ragazzi/e in Convitto. L'assenza dei/le ragazzi/e che avranno fatto richiesta ad inizio anno di rientro la domenica sera dovrà essere comunicata dai genitori prima delle ore 22,00.
6. Nei giorni di venerdì e pre-festivi gli/le alunni/e convittori/rici lasceranno il Convitto al momento del trasferimento a Scuola e dopo le lezioni raggiungeranno le famiglie in modo autonomo senza accompagnatore, esonerando il Dirigente Scolastico e il Personale Educativo in Servizio da ogni eventuale responsabilità civile e penale. Il servizio del personale Educativo si esaurisce con la fine del turno notturno.
7. Il mancato rientro in Convitto nei giorni post-festivi, per qualsiasi motivazione, dovrà essere comunicato dalla famiglia entro le ore 08.30 tramite comunicazione e-mail e conferma telefonica al Personale Educativo che ne curerà l'annotazione sul registro degli/le Educatori/rici.
8. Nel caso di assenza dal Convitto per uno o più giorni, il rientro del/la convittore/tice dovrà avvenire con le modalità previste per il giorno post-festivo, salvo espressa e preventiva autorizzazione (per motivata richiesta della famiglia da inoltrare tramite e-mail e conferma

telefonica) da parte del Collaboratore del DS e/o del Personale Educativo in servizio che avranno cura di annotare sul registro degli/Ile Educatori/rici.

9. Al termine della colazione sono previste corse organizzate con i mezzi del Convitto, anche a causa di una disposizione logistica scolastica su più sedi. Gli orari e la disposizione di tale corse saranno debitamente comunicate ad inizio anno scolastico e vincolanti per i/le ragazzi/e. Al termine delle lezioni, gli/le alunni/e convittori/rici raggiungeranno nelle medesime modalità il Convitto. In tali corse è sempre prevista la presenza di un/a Educatore/rice.

art. 20. PERMANENZA IN CONVITTO E CORREDO

1. All'inizio di ogni anno scolastico l'Educatore/rice responsabile all'assegnazione delle stanze, individuato dal Collegio degli Educatori, provvederà ad assegnare ai convittori le varie camere tenendo presente, per quanto possibile, la classe frequentata, l'età ed i rapporti personali tra gli alunni.
2. Il posto letto assegnato potrà essere cambiato solamente per comprovati e seri motivi da sottoporre all'attenzione del Collaboratore del DS, dell'Educatore/rice responsabile della composizione delle stanze che disporrà lo spostamento tenuto conto anche del parere del team di Educatori/rici a cui il/la ragazzo/a è affidato: detto spostamento verrà annotato nel registro degli/Ile Educatori/rici e sulla piantina generale contenente la disposizione per piano di ogni stanza.
3. Al momento della consegna del posto letto verrà stilato e sottoscritto un verbale di consegna del materiale (come indicato all'art. 12) da parte dei genitori dell'alunno/a convittore/rice.
4. La disposizione degli arredi in ogni singola stanza sarà definita ad inizio anno scolastico, anche in base al numero degli iscritti e comunicata tramite avviso, dal DS su proposta del RSP che predispone la planimetria che contiene la disposizione degli arredi interni alle camere atta a garantire il rispetto delle misure di sicurezza connesse alle procedure di evacuazione.
5. Il Convitto fornisce:
 - a. letto;
 - b. materasso;
 - c. cuscino, tranne per casi allergici che dovranno provvedere in modo autonomo;
 - d. n.1 poggia-oggetti;
 - e. armadietto.
6. Per la permanenza in Convitto ogni alunno dovrà obbligatoriamente essere munito di:
 - a. coperte e/o piumino;
 - b. n. 1 completo da letto per una piazza composto da lenzuola, federa e copertina;
 - c. n. 2 asciugamani;
 - d. n. 1 pigiama;
 - e. n. 1 paio di ciabatte o pantofole;
 - f. n. 1 sacchetto per la biancheria sporca;
 - g. n. adeguato di appendiabiti.
7. Oltre naturalmente, al necessario per la pulizia, agli effetti personali e agli indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé.
8. Ogni convittore/rice avrà così a disposizione un idoneo arredo. Si dovrà avere massima cura e rispetto per il suddetto arredo, nonché per i locali e le suppellettili. Ogni azione, posta in

- essere con dolo o colpa grave, che provochi danneggiamenti del patrimonio mobile o immobile del Convitto, comporterà un addebito a carico del o dei responsabili oltre che, naturalmente, l'instaurazione di un procedimento disciplinare.
9. Se non si dovesse individuare il o i responsabili del danneggiamento l'importo del danno sarà diviso tra i/le convittori/rici a cui è assegnata la stanza.
 10. Nei casi di danneggiamento alle strutture convittuali, di danneggiamento e/o sottrazione dei beni in dotazione al Convitto, degli/le altri/e convittori/rici, del Personale del Convitto o di terzi, i genitori e/o Tutori del/la convittore/rice autore del fatto sono tenuti al risarcimento dei danni secondo quanto previsto nel Patto di Corresponsabilità.
 11. Nei casi più gravi di danneggiamento, furto, lesioni personali o altri fatti considerati dalla legge come reato, il/la convittore/rice autore del fatto verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria.
 12. L'Istituzione convittuale non è responsabile della sottrazione o smarrimento degli oggetti personali del convittore, che devono essere adeguatamente custoditi dall'interessato.
 13. È esclusa, in ogni caso, la responsabilità del Dirigente Scolastico e del Personale in riferimento a furti o altri fatti illeciti imputabili ai/le convittori/rici, anche se non identificati.
 14. È sconsigliato portare al proprio seguito indumenti di particolare pregio, preziosi, apparecchiature in genere (a titolo esemplificativo: TV, Playstation, Smartphone, PC, Tablet, MP3, apparecchiature Hi-Fi, iPad,, iPhod, ecc.) dei quali non si garantisce adeguata custodia.
 15. Il DS e il Personale addetto non solo non assume responsabilità in ordine alla presenza in Convitto di cose non consentite, ma si riserva ogni azione in ordine alla turbativa che potrebbe recare la presenza di dette cose.
 16. Nelle camere, e in generale ai locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo, compresi genitori e alunni/e "esterni" frequentanti l'Istituto, se non siano stati preventivamente autorizzati e accompagnati dal Personale di Convitto in servizio.

art. 21. ISPEZIONI

1. Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) e gli/le Educatori/rici possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza degli/lla interessati/a, chiedere di visionare gli armadietti e gli oggetti personali dei/le convittori/trici. Le camere, anche per ragioni di sicurezza, devono rimanere sempre aperte mentre al loro interno vi sono i/le convittori/rici.

art. 22. ORARIO DI VITA CONVITTUALE

1. La permanenza in Convitto è articolata con le seguenti modalità orarie, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti ed in relazione all'orario scolastico:

Ore 6,30/6,40 Sveglia

Ore 6,30/6,40- 7.00 Tempo per la cura e l'igiene personale e della stanza

Ore 7,00-7,35 Tempo per la Prima Colazione

Ore 7,40-8,00 Trasferimento a Scuola secondo le modalità definite all'inizio di ogni anno scolastico

Ore 14,00 Pranzo

Ore 15,00-15,30 Tempo libero

Ore 15,30-17,15 Attività di Studio

Ore 17,15 Merenda

Ore 17,30-19,15 Libera Uscita e/o Attività Convittuali proposte

Ore 19,15 Cena

20,30-22,00 Tempo libero e/o Attività Convittuali

22,30 Orario di riposo notturno.

art. 23. OBBLIGHI CONNESSI AL RISPETTO DELL'ORARIO CONVITTUALE

1. L'orario del Convitto deve essere rispettato in ogni sua parte nell'osservanza delle seguenti modalità.
2. Sveglia: i/le convittori/trici sono tenuti/e sollecitamente ad alzarsi curando la propria igiene personale e riordinando con cura la propria stanza e a presentarsi in sala mensa entro l'orario stabilito. Gli/Le Educatori/trici del turno notturno avranno cura di verificare che le stanze siano lasciate in ordine per consentire le operazioni di pulizia delle accudienti.
3. Pasti: i/le convittori/trici si riuniscono nella sala da pranzo all'orario stabilito alla presenza degli/le Educatori/trici che avranno cura di regolare l'afflusso.
4. Libera uscita: avverrà previa autorizzazione dei genitori secondo le modalità di cui all'art. 25.
5. Studio: i/le convittori/rici e i/le semiconvittori/rici devono studiare nelle fasce orarie individuate uniformandosi alle direttive del Personale Educativo in servizio. Un comportamento di disturbo dello studio potrà essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione di un eventuale provvedimento disciplinare. Lo studio è parte integrante della vita convittuale ed è pertanto obbligatorio ed uguale per tutti. Esso deve svolgersi con la massima diligenza e concentrazione possibili con spirito di collaborazione, in silenzio e rispetto reciproco. Di tali indicatori si terrà conto anche ai fini della partecipazione dei/le convittori/rici alle attività ricreative.
6. Durante le ore di studio gli/le Educatori/rici si dispongono tra i vari piani, secondo lo schema elaborato e approvato ad inizio anno scolastico dal Collegio degli Educatori, per garantire il giusto clima per svolgere tale attività offrendo dove richiesto adeguato sostegno. Tale disposizione caratterizzerà un team di Educatori/rici che provvederanno, secondo un calendario stilato, a partecipare ai Consigli di Classe al termine dei quali redigeranno una relazione, nel rispetto delle norme sulla privacy, a disposizione del team e di tutti gli/le Educatori/trici.
7. Attività serali: nel dopo cena i/le convittori/rici potranno prendere parte ad eventuali attività proposte dal Personale Educativo, compreso l'eventuale uso del televisore. Altre attività organizzate dai/le convittori/rici dovranno debitamente essere concordate e autorizzate dagli/le Educatori/rici in servizio.
8. E' fatto assoluto divieto ai ragazzi convittori di recarsi nei piani assegnati alle ragazze convittrici e nelle loro stanze. Così come è fatto assoluto divieto alle ragazze convittrici di recarsi nei piani assegnati ai ragazzi convittori e nelle loro stanze. Eventuali deroghe dovranno essere debitamente autorizzate dal Personale Educativo in servizio.

art. 24. SALA PRANZO E VITTO

1. Il pasto erogato dalla mensa è uguale per tutti gli ospiti del Convitto, salvo eventuali deroghe in caso di malattia e secondo le prescrizioni del medico.

2. Il menù, ratificato dal D.S., mensile con rotazione settimanale è formulato dai cuochi, dal Collaboratore di Convitto del D.S., sentito il parere degli Educatori, dei rappresentanti degli alunni convittori, dei rappresentanti dei genitori in base alle tabelle dietetiche e alla consulenza di uno specialista dell'alimentazione.
3. Il vitto è consumato esclusivamente in sala mensa, dove tutti/e i/le convittori/rici dovranno presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto ed osservando, negli atti e nel conversare, le regole della buona educazione, anche se non intendono consumare il pasto.
4. Per questioni igieniche è fatto assoluto divieto introdurre nella sala mensa lo zaino scolastico.
5. L'Educatore/rice che ha provveduto alla verifica delle presenze in sala pranzo avrà cura di trascrivere la situazione sui registri degli/le Educatori/trici.
6. In Convitto non si può introdurre cibo esterno con qualsiasi servizio di consegna o distribuzione.

art. 25. USCITE

1. La libera uscita è accordata ai/le convittori/rici previa autorizzazione concessa dai genitori i quali sottoscrivono apposito modulo all'inizio dell'anno scolastico in cui saranno indicati i giorni e le ore, che solleva il DS ed il Personale Educativo da ogni responsabilità civile e penale.
2. Gli/Le alunni/e convittori/trici maggiorenni sottoscriveranno, all'inizio dell'anno o nel momento in cui compiono la maggiore età, insieme ai genitori l'autorizzazione alla libera uscita; autorizzazione che prevederà una certa autonomia nella gestione del tempo dedicato all'attività della libera uscita previsto dalla scansione oraria settimanale.
3. Per recarsi e per rientrare dalla libera uscita sono previste delle corse organizzate, verso il punto di ritrovo indicato ad inizio anno, con i mezzi del Convitto. Gli orari e le modalità di tali corse saranno presenti sul modulo di autorizzazione compilato e sottoscritto ad inizio anno. I/Le ragazzi/e maggiorenni per recarsi e per rientrare dalla libera uscita potranno utilizzare la pista ciclopedonale presente a ridosso della struttura convittuale. I genitori dei/le ragazzi/e minorenni, valutando il grado di maturità dei/le propri/e figli/e, all'inizio dell'anno scolastico potranno valutare l'opportunità, di autorizzare con la sottoscrizione dell'apposito modulo, di far utilizzare la pista ciclopedonale per recarsi e rientrare dall'attività della libera uscita.
4. Durante tale periodo concesso ai/le convittori/rici gli/le stessi/e potranno agire in modo autonomo, ma sempre tenendo in debita considerazione le direttive del Personale Educativo tendenti al rispetto civico dell'ambiente circostante e alla particolare attenzione della propria incolumità. La libera uscita è da considerarsi come momento di distensione del/la convittore/rici e come occasione di inserimento nel tessuto sociale in cui è ubicata la struttura convittuale. Tale situazione fa sì che l'alunno/a convittore/rice possa venire in diretto contatto con la cultura e le abitudini del luogo, indispensabili per un naturale e non traumatico inserimento nell'ambito della nuova vita comunitaria.
5. Viceversa le attività di Convitto, precedentemente programmate e stabilite dal Collegio degli Educatori, vedranno la presenza costante dell'Educatore/trice.
6. Il/La convittore/rice che risulti malato/a non può usufruire della libera uscita e pertanto non potrà accedere agli spazi esterni e comuni del Convitto.
7. Il/La convittore/rice richiesto/a in famiglia durante il periodo infrasettimanale dovrà lasciare il Convitto subito dopo il normale orario scolastico (previa richiesta scritta del genitore con allegata copia del documento di riconoscimento, specificando i motivi del rientro a casa.

- Richiesta che potrà essere avanzata anche tramite e-mail e seguente conferma telefonica). Eventuali deroghe dovranno essere debitamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. Ogni richiesta autorizzata dovrà essere debitamente annotata sul registro degli Educatori/rici.
8. I/Le ragazzi/e convittori/rici impegnati/e in qualsiasi attività scolastica pomeridiana se impossibilitati al rientro in Convitto, dopo le lezioni, saranno lasciati alle cure del Personale Scolastico. Gli/Le stessi/e potranno consumare il *packed lunch* in appositi spazi ad essi adibiti. Per gli/le stessi/e saranno organizzate specifiche corse in base a l'orario di uscita per il rientro in Convitto. Se debitamente autorizzati/e all'inizio delle suddette attività, dai genitori e/o tutori, i ragazzi/le ragazze potranno lasciare i locali scolastici ed usufruire di una libera uscita gestita in modo autonomo per il tempo necessario alla consumazione del pasto e dall'inizio dell'attività prevista a Scuola cioè dalle 14,00 alle 14,30 sollevando il Dirigente Scolastico e il Personale Educativo e Scolastico da ogni responsabilità civile e penale.
 9. E' prevista, inoltre, la possibilità per i/le convittori/rici di usufruire di un permesso d'uscita nel caso gli/le stessi/e siano prelevati dal Convitto dai genitori o tutori e da persona maggiorenne delegato per iscritto dalla famiglia. Il genitore/ tutore o persona delegata sarà fatto accomodare in ufficio Istitutori/rici dove l'Educatore/rice avrà cura di segnalare sul registro giornaliero l'uscita del/la convittore/rice facendo apporre la debita firma. Il rientro in Convitto dovrà avvenire entro le ore 22,00 eventuali deroghe andranno valutate, dall'Educatore/rice in servizio, caso per caso e annotate sul registro degli/Ile Educatori/rici.
 10. Qualora il/la convittore/rice venga fatto uscire per far rientro in famiglia si avrà cura di adottare la medesima procedura appena descritta.
 11. Ai/Ile convittori/rici maggiorenni, con richiesta controfirmata dai genitori, occasionalmente è concessa la possibilità di potersi recare a pranzo e/o cena in modo autonomo per eventi particolari. La richiesta dovrà essere inoltrata all'attenzione del Collaboratore del DS per il Convitto che provvederà ad accogliere l'eventuale richiesta, vistarla e a segnalarla sul registro degli/Ile Educatori/rici.
 12. Ai convittori/trici minorenni occasionalmente, è concessa la possibilità di potersi recare a pranzo e/o cena in modo autonomo per eventi particolari. La richiesta dei genitori, formulata tramite e-mail con documento d'identità allegato e dietro conferma telefonica, va inoltrata all'attenzione del Collaboratore del DS per il Convitto che provvederà ad accogliere l'eventuale richiesta, vistarla e a segnalarla sul registro degli/Ile Educatori/rici.
 13. Il Dirigente scolastico assicura il servizio minimo garantito ai convittori in occasione di sciopero del personale, proclamato dalle organizzazioni sindacali. I convittori, avvisati tempestivamente e ove possibile, potranno rientrare presso le famiglie.

art. 26. LIBERE USCITE STRAORDINARIE

1. Altre forme di permesso, saltuario o continuativo, dovranno essere espressamente formulate per iscritto dai genitori del/la convittore/rice ed autorizzate secondo opportunità e discrezionalità dal Dirigente Scolastico o/e dal suo Collaboratore. Detti permessi potranno essere accordati, secondo opportunità e discrezionalità del Dirigente Scolastico o/e dal suo Collaboratore sulla base dell'andamento didattico/educativo del/la convittore/rice. Le stesse figure potranno, altresì, revocare i permessi richiesti dai genitori dei/Ile convittori/rici per questioni legate alla disciplina e/o ai risultati scolastici. Essi/e sono, in ogni caso, tenuti al rispetto dell'orario di rientro.
2. Per i/le semiconvittori/rici, la fruizione di eventuali permessi è subordinata alla richiesta preventiva da parte dei genitori.

art. 27. RITARDO

1. E' permesso il rientro in convitto a coloro che hanno frequentato le lezioni. E' fatta salva, sempre, la possibilità di ammissione del/la convittore/rice oltre l'orario scolastico. Nella fattispecie, saranno riammessi/e i/le convittori/rici accompagnati/e dai genitori/tutori o muniti di attendibile documentazione accompagnata dal documento d'identità fatta pervenire anche tramite e-mail e dietro conferma telefonica. L'Educatore/rice in servizio annoterà il rientro sul registro degli/le Educatori/rici.
2. Qualora i/le convittori/rici, nei giorni di venerdì o prefestivi, arbitrariamente non entreranno a scuola, gli/le Educatori/rici del servizio notturno interverranno fino al completamento dell'orario di servizio. Successivamente tale compito sarà affidato al Personale Educativo in servizio la mattina o in loro assenza all'Istituzione Scolastica.
3. Gli/Le alunni/e convittori/rici maggiorenni, durante il funzionamento e la permanenza in Convitto, che saranno autorizzati dall'Istituzione Scolastica ad entrare in ritardo o ad uscire prima da Scuola rispetto all'orario delle lezioni potranno farlo in modo autonomo, esonerando il Dirigente Scolastico e il Personale Educativo in Servizio da ogni eventuale responsabilità civile e penale. In tal caso i genitori o tutori legali, considerando l'importanza del ruolo della famiglia nel processo educativo, ne daranno debita informativa, al personale Educativo, al momento del raggiungimento della maggiore età del/la ragazzo/a condividendo così la possibilità di avvalersi di tale scelta autonoma.

art. 28. ASSISTENZA MEDICA

1. E' garantita l'assistenza sanitaria di un medico del S.S.N. e dell'infermiera presente in Convitto, i quali attesteranno l'opportunità dell'accoglienza in Convitto degli allievi portatori di particolari patologie.
2. Il locale infermeria del Convitto serve solo per i primi interventi di urgenza. Potranno inoltre essere effettuate quelle medicazioni ed altri interventi che risultino di competenza del personale infermieristico.
3. Tutti i/le convittori/rici, all'arrivo in Convitto devono essere muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita convittuale, nonché la tessera sanitaria.
4. Ai/le convittori/rici viene consegnata una scheda (Cfr. art. 12) contenente tutte le informazioni relative al loro stato di salute con eventuali, allergie, intolleranze, terapie, ecc. La scheda, debitamente compilata dai genitori e/o dal medico di famiglia, deve essere consegnata agli/le Educatori/rici che provvederanno ad archivarla nel fascicolo personale del/la convittore/rice, dandone tempestiva copia in infermeria, tutelandone la privacy secondo la normativa vigente.
5. Tutti i medicinali devono essere conservati in infermeria. L'infermiera provvederà alla loro somministrazione.
6. E' fatto divieto a tutti/e i/le convittori/rici di fare uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se non per patologie critiche certificate e regolarmente prescritto dai sanitari e dopo aver informato il personale infermieristico e gli/le Educatori/rici.
7. Le terapie devono essere comunicate per iscritto al Dirigente Scolastico, che provvederà a darne comunicazione all'infermiere e agli/le Educatori/rici, al fine di assicurare la correttezza e la regolarità dell'assunzione.

8. Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate per iscritto al Dirigente Scolastico.
9. L'infermiere provvederà a registrare in apposite cartelline individuali, relative a ciascun convittore/rice, tutte le eventuali allergie alimentari e non, custodirà copia del libretto delle vaccinazioni, eventuali autorizzazioni sanitarie (per gli stranieri), copia dei libretti sanitari, tutti gli interventi sanitari effettuati nonché eventuali segnalazioni particolari; provvederà, inoltre, alla cura ed al controllo di tutti i medicinali a largo spettro, nonché a farne richiesta nei casi mancassero oltre che a registrare tutti i medicinali in uscita.
10. Le specialità farmaceutiche (per particolari e specifiche patologie) e le visite specialistiche, sono a carico della famiglia.
11. Per i/le convittori/rici stranieri/e (qualora dovessero essere presenti) provvederà la direzione dell'Istituto in base ad accordi e convenzioni particolari stipulati con gli enti presenti sul territorio.

art. 29. MALATTIA

1. In caso di malattia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel Convitto, qualora il disturbo si presenti di lieve entità, secondo il giudizio del medico e del personale infermieristico, e di breve durata, ne sarà comunque dato avviso alla famiglia. Negli altri casi si dispone il rientro in famiglia o, nei casi più gravi, il ricovero in ospedale mediante l'utilizzo dei mezzi di pronto intervento.
2. Il rientro in famiglia dovrà avvenire nella stessa giornata in cui la comunicazione è avvenuta. Qualora la famiglia o chi esercita la Patria Potestà o chi ha il ruolo di Tutore Legale non intervenga in tal senso, sarà premura della Dirigenza Scolastica dell'Istituto provvedere alla segnalazione alle Autorità competenti.
3. Qualora il/la convittore/rice manifesti sintomi di malessere durante le lezioni scolastiche, viene assistito a Scuola come tutti gli/le altri/e alunni/e e nel caso in cui si renda necessario il ritorno in Convitto vi verrà riaccompagnato secondo le modalità stabilite dall'Educatore/rice in servizio.
4. Nel caso di malattia in un giorno prefestivo il/la convittore/rice dovrà permanere in Convitto finché non verrà affidato ad uno dei genitori o ad altra persona delegata entro le ore 09.00. Qualora la permanenza si protrarrà oltre tale orario, il/la convittore/rice verrà affidato al personale infermieristico in attesa dell'arrivo dei genitori che dovrà avvenire entro le ore 13,00.
5. Nel caso si rendesse necessario l'intervento di pronto soccorso non rientrante nel servizio di pronto intervento (118), l'infermiere è tenuto ad accompagnare il/la convittore/trice presso il presidio ospedaliero.
6. Ove si configuri la necessità di degenza, i/le convittori/rici, sentito il parere del medico, verranno associati all'ospedale o riaffidati ai genitori.
7. Per una malattia che si sia protratta oltre cinque giorni, l'accettazione in Convitto avverrà secondo quando previsto dall'attuale normativa.
8. Sarà sempre cura dell'Educatore/trice in servizio trascrivere su registro il nominativo dei/lle convittori/trici che non si potranno recare a scuola per motivi di salute.

PARTE III DISCIPLINA

Titolo 1 COMPORTAMENTO DEI/LLE CONVITTORI/RICI

art. 30. DOVERI DEI/LLE CONVITTORI/RICI

1. Ogni convittore/rice è tenuto alla accettazione del presente Regolamento e alla sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità all'inizio dell'anno scolastico, relativo:
 - a. al rispetto reciproco in un clima di ampia fiducia e lealtà, in stretta collaborazione con il Personale Educativo che assolve il proprio compito in armonia con le strategie della programmazione educativa e didattica concordata annualmente dal Collegio degli Educatori in armonia con le deliberazioni e gli obiettivi del Collegio dei Docenti ed in aderenza al PTOF;
 - b. a seguire le direttive del Personale Educativo a rispettare le norme che regolano la vita interna del Convitto;
 - c. ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Personale Educativo nei trasferimenti Convitto- Scuola e viceversa;
 - d. al rispetto delle indicazioni date per usufruire del tempo concesso per la libera uscita;
 - e. ad assolvere con cura ai propri doveri scolastici e convittuali, rispettando scrupolosamente l'orario di vita convittuale;
 - f. ad un comportamento che favorisca le condizioni personali di pulizia ed igiene tale da evitare ogni spreco rendendo agevole il lavoro del personale ausiliario;
 - g. a mantenere in ogni occasione un contegno improntato al senso civico ed al decoro, anche dell'abbigliamento, sia dentro che fuori la struttura convittuale;
 - h. ad esprimersi in maniera né volgare né irriverente nei confronti di qualsiasi credo religioso o provenienza etnica e comunque non offensiva nei confronti di chiunque;
 - i. a non introdurre nell'area convittuale e a non usare mezzi di trasporto di sua disponibilità o occasionali di qualsiasi genere a meno che non siano stati autorizzati dal Dirigente Scolastico e/o dal suo Collaboratore;
 - j. a spegnere il telefono cellulare in sala mensa, durante le ore di studio e di riposo notturno;
 - k. a non riprendere immagini, mediante l'uso del video-telefonino, che abbiano per soggetti i compagni, il Personale Educativo e tutto il Personale Convittuale, in qualsiasi luogo e momento così come previsto dalla attuale normativa sulla privacy;
 - l. a custodire con la necessaria attenzione gli oggetti personali di rilevante valore o fungibilità, quali: denaro, telefoni cellulari, orologi, capi di abbigliamento di particolare pregio, ecc...;
 - m. a non detenere o usare oggetti che possano arrecare disturbo o lesioni personali a se stessi o ad altri;
 - n. a non detenere o usare sostanze stupefacenti o bevande alcoliche;
 - o. a non detenere, senza preventiva autorizzazione del Collaboratore del DS, oggetti eccedenti la normale dotazione personale (art.20), quali: computer, televisori, consolle, videogiochi, ecc.

Titolo 2 SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

art. 31. SANZIONI

1. Il comportamento dei/le convittori/rici dovrà essere rispettoso delle regole dettate dalla civile convivenza nonché dal vigente ordinamento giuridico.
2. Pertanto, fatto salvo quanto eventualmente introdotto successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento di Convitto da norme di grado superiore, ai/le convittori/rici che mancheranno ai propri doveri verranno erogate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. mancanza lieve: avvertimento verbale;
 - b. mancanza lieve reiterata: avvertimento scritto sul registro del/le Educatori/rici, con contestazione immediata all'interessato e comunicazione alla famiglia con possibilità di limitare la libera uscita;
 - c. mancanza grave: sospensione dal Convitto;
 - d. mancanza gravissima: espulsione dal Convitto.
3. I provvedimenti di cui ai punti a, b e c possono anche essere convertiti in attività utili in favore della comunità convittuale e scolastica.
4. Prima dell'irrogazione di tali provvedimenti l'alunno/a deve essere sentito/a e può presentare ogni giustificazione a sua discolpa.
5. L'avvertimento verbale è formulato dell'Educatore/rice in servizio.
6. L'avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia è adottato dell'Educatore/rice in servizio. La data della giornata o giornate in cui si limitata libera uscita dovrà essere segnalata sul registro degli/le Educatori/rici. Gli/Le Educatori/rici in servizio deputati ad accompagnare i/le ragazzi/e in libera uscita nella giornata in cui è prevista la sanzione avranno cura di applicarla.
7. La sospensione dal Convitto fino ad un massimo di 5 gg: è adottata dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Disciplina.
8. La sospensione dal Convitto per periodi superiori a 5 gg è adottata dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Disciplina e su richiesta del Collegio del Personale Educativo.
9. L'espulsione dal Convitto è adottata dal Consiglio d'Istituto su proposta del Dirigente Scolastico sentito il parere del Consiglio di disciplina. Tale sanzione può essere adottata, oltre che per gravissimi motivi, anche per il venir meno dei requisiti di ammissione e permanenza.
10. L'espulsione dal Convitto non prevede la restituzione della retta pagata.
11. Gli/Le alunni/e che fossero stati/e sospesi/e dalla Scuola, come quelli/e sospesi dal Convitto, dovranno rientrare in famiglia durante tale periodo. La sospensione dal Convitto non esonera dalla frequenza delle lezioni scolastiche.
12. Della sanzione di cui al punto c. una volta ratificata dal Dirigente Scolastico va data tempestiva comunicazione telefonica, a cura del Collaboratore del DS, alla famiglia del/la convittore/rice nonché comunicazione scritta alla segreteria della Scuola che provvederà a trasmetterla alla famiglia del/la convittore/rice.
13. La Segreteria della Scuola, parimenti, è tenuta ad una tempestiva comunicazione al Personale Educativo delle eventuali sospensioni scolastiche del/la convittore/rice.
14. I provvedimenti disciplinari devono essere adottati con tempestività tenuto conto della gravità dell'infrazione compiuta.

15. Contro il provvedimento disciplinare si può sempre ricorrere tramite l'Organo di Garanzia della Scuola.

art. 32. TIPOLOGIA DI MANCANZE

1. Si configurano come mancanze lievi:

- a. alzarsi in ritardo al mattino;
- b. lasciare in disordine la stanza;
- c. presentarsi in ritardo per l'attività di studio. Non iniziare lo studio con puntualità;
- d. disturbare ripetutamente, mangiare e bere durante le ore di studio;
- e. tenere comportamenti scorretti come urlare, usare linguaggio volgare, spintonare i compagni, anche solo per scherzo, lanciare il cibo in sala pranzo durante i pasti, ecc.;
- f. non curare l'igiene e il decoro della persona;
- g. esporre o appendere nelle camere oggetti personali poco consoni o che deturpano l'ambiente o tenere presso di sé oggetti potenzialmente pericolosi;
- h. tenere in disordine i propri effetti personali nelle camere;
- i. ascoltare musica, vedere film o giocare a videogiochi su apparecchi personali disturbando le ore di riposo nelle camere.

2. Si configurano come mancanze gravi:

- a. fumare nei locali interni ed esterni del Convitto, così come previsto dalla normativa vigente;
- b. mancare di rispetto con gesti o parole al personale Educativo ed ATA nonché ai compagni;
- c. arrecare danno ai locali, alle suppellettili, agli arredi e alle attrezzature del Convitto;
- d. utilizzare comportamenti scorretti nei gesti e nel linguaggio usando espressioni come il turpiloquio e la bestemmia;
- e. vestire in modo indecoroso ed inadatto ad una comunità educante;
- f. utilizzare mezzi di locomozione di qualsiasi tipo all'interno degli spazi del Convitto e al di fuori dei momenti autorizzati;
- g. detenere e fare uso di sostanze alcoliche e/o superalcoliche, anche durante le ore di libera uscita;
- h. usare stufette, fornelli, scaldini, frigoriferi e qualsiasi altro apparecchio elettrico non autorizzato il cui utilizzo comporti modifiche di qualsiasi tipo all'impianto elettrico;
- i. mettere in atto comportamenti che limitino le corrette comunicazioni Scuola/famiglia, Scuola/Convitto, Convitto/famiglia;
- j. Avere una frequenza saltuaria con assenze non giustificabili;

- k. uscire dal Convitto senza la necessaria autorizzazione o non rispettare l'orario di rientro prefissato;
 - l. reiterare per tre volte comportamenti scorretti e mancanze lievi sanzionate con richiami scritti.
3. Si configurano come mancanze gravissime:
- a. compiere atti che violano la dignità della persona, da considerarsi aggravante se il comportamento è diretto verso persone diversamente abili o se le offese sono da configurarsi come razziste;
 - b. sottrarre beni o materiali a danno di compagni, del Personale, dell'Istituzione Scolastica e convittuale;
 - c. compiere atti di vandalismo su cose o di violenza su persone;
 - d. agire mettendo in pericolo se stessi e gli altri;
 - e. fare uso o distribuire anche senza corresponsione di denaro sostanze stupefacenti sia nelle ore di attività educativa o scolastica sia nei momenti di libera uscita;
 - f. falsificare o manomettere documenti ufficiali come registri o pagelle;
 - g. uscire dal Convitto eludendo intenzionalmente la sorveglianza del personale in servizio;
 - h. raccogliere e diffondere immagini, filmati, registrazioni vocali in violazione della privacy;
 - i. assumere comportamenti omertosi di complice reticenza avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi o gravissime.

art. 33. CONSIGLIO DI DISCIPLINA

1. I provvedimenti di cui sopra, ove non riferibili ad altri organi, sono adottati da un Consiglio di Disciplina composto dal Collaboratore del DS, un/a Educatore/rice ed un rappresentante nominato tra i convittori-una rappresentante eletta tra le convittrici.
2. Il Consiglio di Disciplina è eletto annualmente: dal Collegio degli Educatori per quanto riguarda gli Educatori e dai/le convittori/rici per quanto riguarda tale componente.
3. Alla seduta del Consiglio di Disciplina prende parte di diritto l'Educatore/rice che ha erogato la sanzione.

art. 34. COGESTIONE

1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi i/le convittori/trici eleggono un loro rappresentante per camera, dieci rappresentanti di corso (uno per ciascun anno di corso, cinque per il comparto femminile e cinque per il maschile) e un rappresentante di Convitto: tali figure collaborano con gli/le Educatori/rici al buon andamento della vita convittuale presentando richieste e formulando proposte volte a rendere la vita e l'offerta formativa del Convitto più efficienti e confortevoli.

2. Le elezioni si terranno nel mese di ottobre all'interno del Convitto e saranno ratificate dal Dirigente Scolastico.

art. 35. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è valido nei confronti di tutti i/le convittori/rici a prescindere dalla loro maggiore o minore età.
2. Per quanto espressamente ivi non contemplato si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente Scolastico

I Genitori/re

Sommario

Premessa	1
PARTE I - ORGANI DEL CONVITTO.....	2
art. 1. ORGANIZZAZIONE DEL CONVITTO	2
art. 2. ORGANI DEL CONVITTO	2
art. 3. IL COLLABORATORE DEL DS PER IL CONVITTO	3
art. 4. IL COLLEGIO DEGLI EDUCATORI	3
art. 5. GLI/LE EDUCATORI/RICI	4
art. 6. IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE	4
art. 7. IL PERSONALE DEL CONVITTO	4
art. 8. IGIENE E SERVIZIO SANITARIO	5
art. 9. LOCALI DEL CONVITTO	5
PARTE II FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO	6
Titolo 1 AMMISSIONE	6
art. 10. SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ISCRIZIONE	6
art. 11. MODALITA' DI AMMISSIONE	6
art. 12. DOMANDA DI AMMISSIONE	6
art. 13. RIAMMISSIONE	7
art. 14. OBBLIGHI E IMPEGNI DEI GENITORI	8
art. 15. COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE	8
art. 16. CONVITTORI/RICI NON ISCRITTI ALL'IPSSCOA	9
art. 17. SEMICONVITTO	9
art. 18. OBBLIGHI E DIRITTI DEI/LLE SEMICONVITTORI/RICI	9
Titolo 2 ACCOGLIENZA E PERMANENZA IN CONVITTO	10
art. 19. PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO	10
art. 20. PERMANENZA IN CONVITTO E CORREDO	11
art. 21. ISPEZIONI	12
art. 22. ORARIO DI VITA CONVITTUALE	12
art. 23. OBBLIGHI CONNESSI AL RISPETTO DELL'ORARIO CONVITTUALE	13
art. 24. SALA PRANZO E VITTO	13
art. 25. USCITE	14
art. 26. LIBERE USCITE STRAORDINARIE	15
art. 27. RITARDO	16
art. 28. ASSISTENZA MEDICA	16
art. 29. MALATTIA	17
PARTE III DISCIPLINA	18
Titolo 1 COMPORTAMENTO DEI/LLE CONVITTORI/RICI	18

art. 30.	DOVERI DEI/LLE CONVITTORI/RICI	18
Titolo 2	SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	19
art. 31.	SANZIONI	19
art. 32.	TIPOLOGIA DI MANCANZE	20
art. 33.	CONSIGLIO DI DISCIPLINA	21
art. 34.	COGESTIONE	21
art. 35.	DISPOSIZIONI FINALI	22